



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA 31 MAGGIO 2011  
Prot. 103639

AL DR. ...(OMISSIS)...  
E-mail: ...(omissis)

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 10 maggio 2011 con la quale è stato presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare la S.V. ha chiesto di conoscere se la figura di "institore" possa essere ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell'impresa, che costituisce il presupposto fondamentale - ai fini abilitativi - ai sensi dell'art.3 del d.m. 37/2008, tenuto conto che nell'impresa di installazione interessata al presente quesito, costituita nella forma giuridica di una s.p.a., l'amministratore unico non possiede i requisiti tecnico-professionali (art.4). In caso di valutazione favorevole, la S.V. ha altresì richiesto se gravi a carico dell'institore, l'incompatibilità di cui all'art.3, comma 2 del d.m. medesimo.

In proposito, occorre rappresentare che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio competente per territorio, in quanto responsabile del procedimento.

Al riguardo si rappresenta che l'argomento in esame è già stato oggetto di apposito pronunciamento da parte di questa Amministrazione con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006 laddove è stato previsto che "considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l'institore può rappresentare l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell'imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge". La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, si può considerare idonea a disciplinare anche il caso in esame.

Circa la possibilità che l'institore possa incorrere o meno nella cause ostative di cui all'art.3, comma 2, si rappresenta che nel caso in esame non si ravvisa alcun contrasto con quanto previsto dalla predetta normativa, poiché alla figura di institore non possono essere fatte valere le limitazioni previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.3 del d.m. in discorso tenuto conto che le stesse - a parere di questa Amministrazione - concernono unicamente la figura di "responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o proprietario individuale" e non anche coloro che abilitano le imprese "in quanto legali rappresentanti o proprietari individuali", al di là quindi, di qualsivoglia valutazione di questa Amministrazione sulla continuità o meno dell'attività esercitata dall'institore medesimo.

IL DIRIGENTE  
(Marco Maceroni)

Richiesta parere del ..... su d.m.37-2008

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 483691  
e-mail [marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it)  
[paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it)  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)